

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6888 del 29/12/2023
Oggetto	DPR N. 59/2013 - LR N. 13/2015 - HERA S.p.A. - ATTIVITA' DI DEPURAZIONE NELL'IMPIANTO IN COMUNE DI FUSIGNANO, VIA PISTOLA N.5 E ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE AFFERENTI ALL'AGGLOMERATO DI FUSIGNANO ARA0203 - MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA DA ARPAE SAC RAVENNA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. DET-AMB-2020-4038 DEL 28/08/2020 E S.M.I.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-7149 del 29/12/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno ventinove DICEMBRE 2023 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR N. 59/2013 – LR N. 13/2015 - HERA S.p.A. - ATTIVITA' DI DEPURAZIONE NELL'IMPIANTO IN COMUNE DI FUSIGNANO, VIA PISTOLA N.5 E ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE AFFERENTI ALL'AGGLOMERATO DI FUSIGNANO ARA0203 – MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA DA ARPAE SAC RAVENNA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. DET-AMB-2020-4038 DEL 28/08/2020 E S.M.I.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021* "Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018";

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad Arpae dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di Arpae con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA l'AUA adottata e rilasciata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2020-4038 del 28/08/2020 a favore della società **HERA S.p.A.** (Codice Fiscale/P.IVA 04245520376) avente sede legale in Bologna, viale Carlo Berti Pichat 2/4, per l'esercizio dell'attività di depurazione di acque reflue urbane nell'impianto sito in comune di Fusignano, via Pistola n.5, e di gestione del sistema fognario a servizio dell'agglomerato di Fusignano – codice ARA0203, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue urbane (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale (ai sensi dell'art. 272, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e smi);

e il successivo atto di aggiornamento n. DET-AMB-2021/2367 del 13/05/2021;

VISTA la richiesta di modifica non sostanziale dell'AUA n. DET-AMB-2020-4038 e smi trasmessa al SAC di Arpa di Ravenna in data 04/12/2023 - assunta al PG di Arpa di Ravenna con n. PG 2023/205999 e la successiva integrazione trasmessa in data 13/12/2023 - assunta al PG di Arpa di Ravenna con PG 2023/211504 (pratica Arpa di Ravenna 42022/2023) - dalla società HERA S.p.A. (Codice Fiscale/P.IVA BO 04245520376), avente sede legale in Bologna, viale Carlo Berti Pichat 2/4, in qualità di gestore del sistema fognario dell'agglomerato di Fusignano, con la quale si comunica che per trasferimento di un impianto produttivo in altro comune con cessazione dello scarico in pubblica fognatura, la consistenza dell'agglomerato è diminuita. La consistenza attuale risulta essere pari a 8.334 AE di cui 7.650 residenti e 684 produttivi, scendendo pertanto al di sotto di 10.000 AE;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- *D.Lgs. n. 152/06 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione agli scarichi in acque superficiali e agli scarichi delle reti fognarie;
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai Comuni e alle Province le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- *Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286* recante "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152)";
- *Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860* recante "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n.286 del 14/02/2005";
- *DGR n. 201 del 22 febbraio 2016* di approvazione della Direttiva concernente indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti e agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane;
- *DGR n. 569 del 15 aprile 2019* di aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 201/2016 e di approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti;
- *DGR n. 2153 del 20 dicembre 2021* di aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 201/2016 e n. 569/2019 e di approvazione delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti;
- *DGR n. 2338 del 27 dicembre 2022* recante aggiornamento dei termini previsti dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2153/2021 per l'adeguamento di alcuni degli agglomerati presenti in Regione;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica Arpa di Ravenna n. 42022/2023 emerge che:

- ✓ HERA S.p.A. è autorizzata con provvedimento AUA n. DET-AMB-2020-4038 del 28/08/2020 e successivo aggiornamento con atto n. DET-AMB-2021-2367 del 13/05/2021, all'esercizio dell'attività di depurazione di acque reflue urbane nell'impianto sito in comune di Fusignano, via Pistola n.5, e di gestione del sistema fognario a servizio dell'agglomerato di Fusignano - codice ARA0203;
- ✓ la società HERA S.p.A. ha presentato al SAC di Arpa di Ravenna in data 04/12/2023 - assunta al PG di Arpa di Ravenna con n. PG 2023/205999- istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. DET-AMB-2020-4038 e smi, successivamente integrata in data 13/12/2023 - assunta al PG di Arpa di Ravenna con PG 2023/211504;

- ✓ la modifica richiesta è relativa alla diminuzione della consistenza dell'agglomerato di Fusignano al di sotto di 10.000 AE, per effetto del trasferimento di un impianto produttivo in altro comune con cessazione dello scarico in pubblica fognatura. La consistenza attuale risulta essere pari a 8.334 AE di cui 7.650 residenti e 684 produttivi. La diminuzione della consistenza dell'agglomerato al di sotto di 10.000 AE comporta la variazione del limite di Fosforo totale da rispettare nello scarico del depuratore, applicandosi il limite di Tab. 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06 e non il limite della media annua stabilita nella Tab. 2 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06, ai sensi dell'art. 18 delle Norme di attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque. Non si modifica il limite da rispettare per Azoto totale di Tab. 2 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06 (per impianti al servizio di agglomerati con carico generato compreso tra 10.000 e 100.000 AE) in quanto l'art. 5.13 delle Norme di attuazione della Variante al PTCP in attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque, approvata il 22/03/2011 con delibera del Consiglio Provinciale n. 24/2011, prescrive l'applicazione dei trattamenti più spinti del secondario per l'abbattimento dell'azoto, con rispetto dei valori limiti di emissione previsti dalla Tabella 2 – Allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 per gli scarichi di acque reflue urbane degli agglomerati con popolazione superiore a 5.000 AE;
- ✓ la modifica richiesta è stata presentata direttamente al SAC ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013;
- ✓ la modifica dell'applicazione del limite di Fosforo Totale è stata anche condivisa nell'incontro tecnico tra HERA S.p.A. ed Arpae in data 05/12/2023 per verificare e condividere le modifiche delle Tabelle/Allegati tecnici per le attività di monitoraggio relative all'anno 2024 in attuazione del Protocollo d'intesa regionale per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane a servizio di agglomerati di consistenza uguale o superiore a 2.000 AE, deliberato da Arpae con DEL-2022-146 del 29/11/2022 del Direttore Generale;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici disciplinate dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifiche antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione della modifica non sostanziale dell'AUA n. DET-AMB-2020-4038 del 28/08/2020 e s.m.i. a favore di HERA S.p.A. per l'esercizio dell'attività di depurazione di acque reflue urbane nell'impianto sito in comune di Fusignano, via Pistola n.5, e di gestione del sistema fognario a servizio dell'agglomerato di Fusignano – codice ARA0203- con i seguenti aggiornamenti:

- modifica dell'allegato A) SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE, aggiornando/integrando la DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO con le comunicazioni trasmesse relativamente alla modifica della consistenza dell'agglomerato di Fusignano;

- modifica dell'allegato A) SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE, nella prima alinea della "DESCRIZIONE degli scarichi finali, dell'agglomerato, dell'assetto fognario e dell'impianto di depurazione" al fine di aggiornare il carico nominale dell'agglomerato di Fusignano;

- modifica dell'allegato A) SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE, nel punto 2 delle "PRESCRIZIONI relative allo scarico finale dell'impianto di depurazione" per aggiornare i limiti da rispettare nello scarico finale dell'impianto di depurazione;

- modifica dell'allegato A) SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE, aggiornando i riferimenti al "Protocollo d'intesa regionale per il controllo degli scarichi di impianti di trattamento delle acque reflue urbane" sottoscritto da Arpae e da HERA spa inserendo gli estremi dell'atto di approvazione DEL-2022-146 del Direttore di Arpae;

- modifica dell'allegato A) SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE, nel punto 12 delle "PRESCRIZIONI relative allo scarico finale dell'impianto di depurazione" precisando che dovranno essere comunicate a questo SAC e al Servizio Territoriale di Arpae, con anticipo di almeno 10 giorni, le eventuali interruzioni del funzionamento dell'impianto o di parti di esso, programmate per manutenzione o per collaudo, nel caso in cui esse " possano modificare provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi";

nel rispetto di tutte le altre condizioni e prescrizioni già impartite con l'AUA sopracitata;

Per ragioni di semplificazione e maggiore chiarezza l'allegato A) SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE dell'AUA n. DET-AMB-2020-4038 del 28/08/2020, così come modificato dalla determina n. DET-AMB-2021-2367 del 13/05/2021, viene interamente sostituito dall'allegato A) alla presente determina comprensivo delle modifiche sopra descritte.

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

VISTA la Determina del Direttore Generale ARPAE n.2022/30 del 08/03/2022 relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Miria Rossi del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ravenna;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **LA MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata e rilasciata da Arpae SAC Ravenna con determina n. DET-AMB-2020-4038 del 28/08/2020**, così come modificata dalla determina n. DET-AMB-2021-2367 del 13/05/2021, a favore della società **HERA S.p.A.** (Codice Fiscale/P.IVA BO 04245520376) avente sede legale in Bologna, viale Carlo Berti Pichat 2/4, per l'esercizio dell'attività di depurazione di acque reflue urbane nell'impianto sito in comune di Fusignano, via Pistola n. 5, e di gestione del sistema fognario a servizio dell'agglomerato di Fusignano – codice ARA0203 , fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che con la presente modifica non sostanziale dell'AUA n. DET-AMB-2020-4038 del 28/08/2020, così come modificata dalla determina n. DET-AMB-2021-2367 del 13/05/2021, viene sostituito il precedente Allegato A) SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3. DI CONFERMARE, senza alcuna variazione, tutte le restanti prescrizioni e condizioni contenute nel dispositivo dell'AUA n. DET-AMB-2020-4038 del 28/08/2020 e s.m.i.;
4. **DI MANTENERE invariata la validità dell'AUA, fissata in 15 anni a partire dalla data del rilascio della stessa da parte del SAC di Arpae (28/08/2020), ed è rinnovabile.** A tal fine, almeno 6 mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata apposita domanda di rinnovo ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, assumendo anche efficacia;

6. DI DARE ATTO che il Servizio Territoriale Arpae – Distretto di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento a HERA S.p.A., **per la conservazione unitamente all'atto di AUA n. DET-AMB-2020-4038 del 28/08/2020**, del quale costituisce modifica non sostanziale, **e unitamente alla determina n. DET-AMB-2021- 2367 del 13/05/2021 (per tracciamento delle modifiche apportate)**;

Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ed al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- a fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di Arpae – sottosezione sui rischi corruttivi e trasparenza;

E SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Ermanno Errani

SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE

(ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 - Parte III - Titolo IV - capo II - e s.m.i.)

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Documentazione presentata a corredo dell'istanza di modifica sostanziale di AUA da HERA spa - prot. HERA spa n. 8921 del 30/01/2020 - acquisita da questa SAC con PG/2020/15942 del 31/01/2020
- Documentazione presentata a corredo dell'istanza di modifica non sostanziale di AUA da HERA spa - prot. HERA spa n. 10806623 del 04/12/2023 - assunta al PG di Arpae con n. PG 2023/205999 e successiva integrazione in data 13/12/2023 - prot. HERA spa n. 110764 del 13/12/2023 – assunta al PG di Arpae con PG 2023/211504;

DESCRIZIONE degli scarichi finali, dell'agglomerato, dell'assetto fognario e dell'impianto di depurazione

Il gestore ha dichiarato un carico nominale dell'agglomerato di Fusignano ARA0203 pari a 8.334 AE, di cui 7.650 AE Residenti e 684 AE Produttivi.

Le località servite sono Fusignano, Maiano Monti, Maiano Nuovo, San Savino e Masiera e una serie di attività produttive collegate.

La rete fognaria è in parte separata e in parte unitaria. Il sistema di raccolta risulta essere costituito da 6 scolmatori di piena in rete, 4 opere di presa, 8 impianti di sollevamento di nera/mista, 1 vasca di prima pioggia con relativo scolmatore. Al terminale del sistema è presente l'impianto di trattamento a fanghi attivi, situato in via Pistola n. 5.

Il processo di depurazione è del tipo biologico a fanghi attivi. L'impianto di depurazione ha potenzialità di progetto pari a 12.000 AE e nel suo complesso, è costituito da 1 linea acque (con fasi di ossidazione e sedimentazione secondarie sdoppiate su due linee) e 1 linea fanghi.

L'impianto è costituito da una sezione di trattamento biologico, a sua volta costituita da una linea di trattamento a fanghi attivi, nonché da una linea trattamento fanghi, con le seguenti caratteristiche:

Linea acque - trattamenti primari

grigliatura grossolana;
sollevamento iniziale;
grigliatura fine;
pre-trattamento di disoleazione e desabbatura;

Linea acque - trattamenti secondari, su due sezioni ciascuna costituita da:

nitrificazione, denitrificazione, ossidazione a biomassa sospesa;
sedimentazione secondaria;

Linea acque - trattamenti terziari

defosfatazione chimica con sali di alluminio (all'ingresso della sedimentazione secondaria)
disinfezione con ipoclorito di sodio (effettuata qualora necessario);

Linea fanghi

pre-ispessimento a gravità.

Il suddetto sistema di trattamento è conforme a quanto previsto dall'art. 105, comma 3, del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

I reflui trattati e depurati nell'impianto in oggetto vengono scaricati in corso idrico superficiale, scolo Menata (bacino idrografico del Canale Candiano), coordinate scarico finale: UTM X (ETRS1989 UTM Zone 32 N) 736309,11 e UTM Y (ETRS1989 UTM Zone 32 N) 4929852,33.

La presente autorizzazione è condizionata alle eventuali prescrizioni idrauliche emanate dagli Enti e/o soggetti gestori dei corpi idrici ricettori degli scarichi originati dal sistema fognario, quando previsto dalle norme vigenti, con specifici atti di concessione, pareri idraulici e/o accordi tra le parti in merito alla regolarità costruttiva ed idraulica delle immissioni.

PRESCRIZIONI relative allo scarico finale dell'impianto di depurazione

1. L'impianto di depurazione dovrà essere periodicamente oggetto di manutenzione al fine di mantenerne l'efficienza depurativa.
2. Lo **scarico finale** identificato ID 6111340 (coordinate UTM X 736309,11 UTM Y 4929852,33) è costituito dalle acque reflue urbane depurate e dalle acque dello scarico dello scolmatore ID 7088777 della vasca di prima pioggia ID 7102629 in caso di attivazione; esso deve rispettare i

limiti di cui alla Tabella 1, alla Tabella 2 relativamente alla media annua di Azoto totale fissati per gli impianti al servizio di agglomerati con carico generato compreso tra 10.000 e 100.000 AE, in applicazione delle norme del PTA e delle norme della variante al PTCP in attuazione al PTA, e **alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06 e smi ovvero quelli stabiliti dalla regione ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. n. 152/06 e smi.** Ai fini del controllo della qualità dello scarico e dei relativi parametri, sono fatte salve le condizioni tecniche e operative previste dal "Protocollo d'intesa regionale per il controllo degli scarichi di impianti di trattamento delle acque reflue urbane" approvato con DEL-2022-146 del Direttore di Arpa e sottoscritto da Arpa e da HERA spa fino al termine della sua validità ovvero previste da successivi Protocolli dei controlli sottoscritti con l'Autorità competente, e successive modifiche e integrazioni.

3. Per tutto l'anno l'impianto di depurazione deve essere dotato di un trattamento di disinfezione da utilizzarsi in caso di eventuali emergenze relative a situazioni di rischio sanitario ovvero per garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientali o gli usi in atto del corpo idrico recettore.
4. I pozzetti di ispezione idonei al prelevamento di campioni delle acque di scarico (conformi alla normativa tecnica prevista in materia) devono essere mantenuti costantemente accessibili e su di essi deve essere garantita una periodica attività di manutenzione e sorveglianza per mantenere una costante efficienza del sistema.
5. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore, onde impedire esalazioni moleste o proliferazione di insetti.
6. La qualità delle acque scaricate deve essere compatibile con l'uso promiscuo del canale recettore dello scarico finale.
7. Dovrà essere tenuto costantemente aggiornato il *quaderno di registrazione dei dati* relativi all'impianto di depurazione secondo le modalità indicate nell'Allegato 4 alla Deliberazione C.I. 04/02/1977, punto 3. E' da intendersi che le registrazioni possono essere in formato digitale. Le registrazioni vanno conservate e devono essere prontamente consultabili presso l'impianto su richiesta degli Organi di vigilanza.
8. Il gestore dell'impianto deve assicurare un adeguato numero di autocontrolli sullo scarico e sulle acque reflue in entrata secondo quanto previsto dall'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06 e smi. A tal riguardo valgono le condizioni tecniche e operative previste dal "Protocollo d'intesa regionale per il controllo degli scarichi di impianti di trattamento delle acque reflue urbane" approvato con DEL-2022-146 del Direttore di Arpa e sottoscritto da Arpa e da HERA spa fino al termine della sua validità ovvero previste da successivi Protocolli dei controlli sottoscritti con l'Autorità competente.
9. Entro il mese di febbraio di ogni anno deve essere trasmessa a questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni e al Servizio Territoriale di Arpa, una sintetica relazione riferita all'anno solare precedente, descrittiva del funzionamento dell'impianto di depurazione e dei risultati dei periodici autocontrolli effettuati, con l'indicazione, relativamente ai fanghi prodotti, del quantitativo totale di produzione, delle quote con le varie destinazioni e, per l'eventuale quota destinata all'utilizzo in agricoltura, l'indicazione dei quantitativi conferiti ai vari utilizzatori.
10. In attuazione di quanto previsto dalla variante al PTCP in attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque, approvata il 22/03/2011 con delibera del Consiglio Provinciale n. 24/2001, all'art. 5.13, comma 4, alinea 3, delle Norme di Attuazione, va perseguito l'abbattimento della torbidità in uscita all'impianto al di sotto di 50 NTU.
11. La relazione annuale, prevista al precedente punto 9, deve essere corredata dalla valutazione in merito all'applicazione della norma di indirizzo di cui all'art. 5.13, comma 4, alinea 3, delle Norme di Attuazione, relativa all'abbattimento della torbidità in uscita dal depuratore al di sotto di 50 NTU.
12. Eventuali interruzioni del funzionamento dell'impianto o di parti di esso, programmate per manutenzione o per collaudo, che possano modificare provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, dovranno essere comunicate a questo SAC e al Servizio Territoriale di Arpa, con anticipo di almeno 10 giorni. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi il Gestore è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici di emergenza atti a limitare i danni al corpo idrico recettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, dandone immediata e contestuale comunicazione ad ARPAE-SAC, ARPAE Servizio Territoriale competente e al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, indicando le cause dell'imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente.

PRESCRIZIONI relative all'assetto fognario

1. La rete fognaria dovrà essere mantenuta in buona efficienza. Deve essere monitorato e verificato il corretto funzionamento dei dispositivi atti al convogliamento delle acque reflue a depurazione.
2. Il sistema fognario deve essere dotato di idonei accorgimenti tecnici atti ad impedire che tramite i manufatti scolmatori avvenga immissione in acque superficiali di materiale grossolano eventualmente trasportato dai reflui.
3. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore, onde impedire esalazioni moleste o proliferazione di insetti.
4. Gli scolmatori si devono attivare solo per deviare in tempo di pioggia la portata meteorica eccedente la portata nera diluita compatibile con l'efficienza dell'impianto di trattamento finale della rete fognaria.
5. Il valore della portata di sfioro deve essere comunque maggiore almeno del 30% della portata massima di tempo secco della rete fognaria.
6. La portata di soglia dello sfioro degli scolmatori (avendo recapito in canali con funzione "scolo/irriguo") deve essere in ogni caso non inferiore a 3 volte la portata nera media della rete fognaria.
7. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi il Gestore è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici di emergenza atti a limitare i danni al corpo idrico recettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante. Va data immediata e contestuale comunicazione ad ARPAE-SAC ed ARPAE-Servizio Territoriale competente e al Consorzio di Bonifica competente in relazione al recapito dello scarico, indicando le cause dell'imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente.
8. Relativamente allo scolmatore della vasca di prima pioggia identificato con codice ID 7102629 Hera spa deve condividere con il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale una procedura di gestione delle emergenze dell'impianto di depurazione, in particolare deve provvedere alla progettazione di idonee opere di sbarramento atte a contenere i reflui in caso di malfunzionamento dell'impianto di depurazione.
9. L'elenco degli sfioratori di piena, dei sollevamenti e delle opere di presa dell'assetto fognario dell'agglomerato di Fusignano è riportato nell'**allegato A1) parte integrante del presente provvedimento**.
10. Il gestore del Servizio Idrico Integrato dovrà garantire, nel tempo, il corretto stato di conservazione/manutenzione degli scarichi e della rete fognaria afferente, così da garantire che gli scarichi dell'agglomerato non determinino un abbassamento dei livelli di qualità delle acque superficiali in cui recapitano.
11. Gli scarichi dovranno essere in ogni momento accessibili in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico ricettore.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.